



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 204 del Registro del 14 APRILE 2026

OGGETTO: Art.9 D.Lgs. 30/04/1992, n.285. Autorizzazione all'“A.S.D. CICLO-CLUB SPONGANO” per lo svolgimento della competizione sportiva in MTB e in fuoristrada denominata “CASTRO LEGEND CUP–X LEGEND UCI” che si svolgerà in data 19 Aprile 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”e, in particolare, l'articolo 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: “ Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada”;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con protocollo numero 0021200 del 16/01/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “CICLO-CLUB SPONGANO”, con sede in Spongano (LE), alla via San Leonardo n.2, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione sportiva ciclistica in MTB (mountain bike) e in fuoristrada denominata “CASTRO LEGEND CUP – X LEGEND UCI”, approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana, programmata per il giorno 19 Aprile 2026, con la partecipazione di circa 800 atleti, di categorie professionistiche e amatoriali (uomini e donne);



REGIONE PUGLIA

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Castro (LE), Ortelle (LE), Santa Cesarea Terme (LE), Otranto (LE), le strade provinciali SP 259, SP 363, SP 61, SP 358, SP 87 di pertinenza della Provincia di Lecce, la rete sentieristica del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, nonché l'attraversamento di terreni ed aree private ;

VISTI gli atti di nulla osta e le autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: comune di Ortelle, Comune di Santa Cesarea Terme, Città di Castro, Città di Otranto, acquisiti agli atti con Protocollo n.0151142 del 20/03/2026;

VISTE, altresì, le autorizzazioni rilasciate dai soggetti privati, proprietari dei terreni interessati dal percorso di gara;

VISTA la nota con cui è stato espresso il benessere tecnico, per l'attraversamento e il transito lungo i tratti delle strade provinciali, interessati dal percorso di gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Viabilità ed Espropri, acquisito agli atti con Protocollo n.0151142 del 20/03/2026;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della competizione sportiva in MTB e in fuoristrada, rilasciato ai sensi dell' art. 9 L.R. 30/2006, dal Presidente del "Parco Naturale Regionale - Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase", condizionato al rispetto dei divieti e delle prescrizioni ivi indicate, acquisito agli atti con Protocollo n.0151142 del 20/03/2026;

VISTO l'atto, acquisito agli atti con Protocollo n.0151142 del 20/03/2026, con cui la Provincia di Lecce-Servizio di tutela ambientale e transizione ecologica, ha confermato le risultanze del parere reso con atto di V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) n. 42 del 27/09/2024, con cui aveva espresso parere positivo allo svolgimento della gara "CASTRO LEGEND CUP – X LEGEND UCI" già svoltasi in data 20/10/2024, nel rispetto dell'osservanza assoluta delle condizioni riportate nel parere rilasciato dall'Ente di gestione del "Parco Naturale Regionale - Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase prot. n. 368 del 02/03/2026 ;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestualmente all'istanza, con la quale si attesta che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S.);

VISTA la nota a firma del segretario generale della Federazione ciclistica italiana, allegata all'istanza, con cui si comunica che la Federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati ha stipulato con Poste Assicura S.p.A. la Polizza assicurativa infortuni n. 90324 e la Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. 90325, entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026, i cui testi integrali sono consultabili sul sito federale;



REGIONE PUGLIA

VISTO il certificato, allegato all'istanza, di regolare iscrizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica CICLO – CLUB SPONGANO al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche, rilasciato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si attesta l'affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica CICLO – CLUB SPONGANO alla Federazione Ciclistica Italiana n. 14T1842, con validità fino al 31/12/2026;

VISTO l'Estratto delle Polizze di Assicurazione n. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e n. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), stipulate da parte della FCI- Federazione Ciclistica Italiana, per conto proprio, degli organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei tesserati, con "Poste Assicura S.p.A.", consultabile sul sito federale della FCI;

VISTO il tragitto per unità di primo soccorso a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTO, inoltre, il Piano Sanitario dell'evento, in cui sono descritte le misure di assistenza sanitaria e di soccorso, con il calcolo del livello di rischio, ed è prevista la presenza di n. 3 ambulanze con due medici a bordo e di un'auto sanitaria, acquisito agli atti con Protocollo n. 0151162 del 20/03/2026;

VISTI il programma della manifestazione, l'elenco analitico del percorso, completo di tabella oraria/chilometrica di marcia e di planimetrie, allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CICLO-CLUB SPONGANO", con sede legale in Spongano (LE), alla via San Leonardo n.2, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica in MTB (mountain bike) e in fuoristrada denominata "CASTRO LEGEND CUP – X LEGEND UCI" programmata per il giorno 19 Aprile 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i



REGIONE PUGLIA

prescritti cartelli riportanti le iscrizioni “INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA”;

- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire l’attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l’osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell’art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l’intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno un’ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell’arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso o su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d’informazione.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell’istanza di autorizzazione;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;



REGIONE PUGLIA

- prevedere un’adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- al termine della manifestazione, provvedere alla immediata rimozione di tutti i cartelli affissi lungo il percorso di gara;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa, nonché a tutte le prescrizioni e le condizioni indicate negli atti di nulla osta, di autorizzazione e di benessere tecnico espressi, rispettivamente, dal comune di Ortelle, dal comune di Santa Cesarea Terme, dalla Città di Castro, dalla Città di Otranto, dalla Provincia di Lecce e dall’Ente di gestione del “Parco Naturale Regionale - Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, nonché dai soggetti privati richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all’ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi preesistente all’espletamento della gara.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Lecce, ai sensi dell’art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Castro (LE), Ortelle (LE), Santa Cesarea Terme (LE), Otranto (LE), indicati nella premessa, e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee a garantire il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell’esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L’associazione organizzatrice della gara è l’unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti di autorizzazione, nulla osta e pareri richiamati in premessa. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d’ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili